



Il Ministro della Difesa

- Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento);
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone che agli Organi di governo spettano, tra l'altro, la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *Codice dell'Ordinamento Militare*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il *Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare* e, in particolare, gli articoli da 1053 a 1075, concernenti l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall'Amministrazione della Difesa;
- Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*;
- Viste** le *Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati* adottate dal Gruppo di lavoro "Articolo 29" in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 e aggiornate il 5 aprile 2017;
- Visto** il Decreto del Ministro della difesa in data 2 luglio 2018, con il quale è stato individuato un unico Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri che ha provveduto a nominare un proprio RPD in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- Visto** il Decreto del Ministro della Difesa in data 28 marzo 2019, con il quale è stato nominato l'attuale Responsabile della protezione dei dati;
- Considerato** che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha introdotto nel Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) l'art. 2-*quaterdecies*, a mente del quale "Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento di dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta";
- Ritenuto** necessario individuare i soggetti attraverso i quali il Ministero della difesa esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento, nonché di attribuire agli stessi i rispettivi compiti, tra i quali quello di istituire ed aggiornare il Registro delle attività di trattamento;

Ritenuto di attribuire al Responsabile della protezione dei dati del Ministero della Difesa la vigilanza sulla tenuta dei Registri delle attività di trattamento del Ministero della Difesa;

DECRETA

Articolo 1 (Scopo)

1. Il presente Decreto individua i soggetti che nell'ambito del Ministero della Difesa esercitano le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali e attribuisce i compiti previsti dal Regolamento e dalle altre vigenti disposizioni normative in materia di *privacy*.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto si intende per:

- **dato personale:** qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (interessato), ivi inclusi i dati di cui agli articoli 9 (categorie particolari di dati personali) e 10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del Regolamento;
- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali;
- **Autorità di controllo:** l'autorità pubblica indipendente individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (Garante *privacy*) con l'incarico di controllare l'applicazione del Regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolarne la libera circolazione all'interno dell'Unione;
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD):** soggetto designato dal titolare del trattamento per assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relative all'applicazione del Regolamento;
- **Autorizzato al trattamento dei dati:** persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali, sulla base delle indicazioni e sotto il controllo del Titolare/Responsabile del trattamento;
- **Interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- **Violazione dei dati personali:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.



Articolo 3

(Soggetti che esercitano le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali)

1. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa.
2. In conformità alla struttura organizzativa del Ministero della Difesa, i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono i Dirigenti preposti al vertice delle seguenti articolazioni:

a) per l'Area centrale:

- Gabinetto del Ministro anche per gli Uffici di diretta collaborazione;
- Organismo Indipendente di Valutazione;
- Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari;
- Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative;
- Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti;

b) per l'Area tecnico-operativa:

- Stato Maggiore della Difesa;
- Stato Maggiore dell'Esercito;
- Stato Maggiore della Marina;
- Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- Comando Operativo di Vertice Interforze;
- Centro Alti Studi per la Difesa;
- Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali;
- Ispettorato Generale della Sanità Militare;
- Raggruppamento Unità Difesa;

c) per l'Area tecnico-amministrativa:

- Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti;
- Direzione degli Armamenti Terrestri;
- Direzione degli Armamenti Navali;
- Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità
- Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate;
- Direzione dei Lavori e del Demanio;
- Direzione Generale per il Personale Militare;
- Direzione Generale per il Personale Civile;
- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva;
- Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali;

d) per gli Enti vigilati:

- l'Agenzia Industrie Difesa.

Articolo 4

(Funzioni dei Titolari del trattamento dei dati personali)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 assicurano, nell'ambito delle articolazioni cui sono preposti, il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa nazionale.
2. Essi sono tenuti a porre in essere le direttive e le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento e del decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018.

3. In particolare, agli stessi sono affidati i seguenti compiti:

- definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di trattamento e contitolarità del dato personale;
- in occasione della stipula di accordi per la nomina di Responsabili del trattamento esterni alla Difesa, garantire il rispetto della normativa in materia di *privacy*, da parte di tutti coloro che effettuano trattamenti di dati per conto del Titolare;
- compiere i controlli necessari a verificare la conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali da parte dei Responsabili del trattamento nominati, accertando che questi ultimi si limitino ai trattamenti di dati personali espressamente previsti nel contratto o altro atto giuridico;
- designare i referenti *privacy* e gli autorizzati al trattamento dei dati, impartendo loro le relative istruzioni e vigilando sul corretto adempimento delle stesse;
- istituire ed aggiornare il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dell'articolazione di riferimento;
- adottare tutte le misure necessarie per l'istruttoria le istanze degli interessati;
- verificare la corretta predisposizione delle informative *privacy* e curarne il costante aggiornamento;
- notificare all'Autorità di controllo e comunicare agli interessati eventuali violazioni di dati personali in tutti i casi prescritti dalla normativa;
- compiere una valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche connesso ai trattamenti dei dati effettuati e conseguentemente effettuare una valutazione di impatto in tutti i casi in cui ne ricorrono i presupposti normativi;
- assicurare una pronta, corretta e leale gestione dei rapporti con l'Autorità di controllo, anche avvalendosi del RPD;
- garantire uno stretto coordinamento con l'RPD affinché lo stesso sia sempre tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali nell'ambito dell'articolazione di competenza;
- assumere tutte le iniziative di carattere tecnico organizzativo, necessarie ad evitare una violazione di dati personali.

Articolo 5 (Referenti)

1. I Titolari del trattamento nominano e garantiscono adeguata istruzione ai referenti della rispettiva articolazione, individuati allo scopo di fornire supporto all'esercizio delle funzioni e dei compiti del Titolare del trattamento ed alle attività di gestione di tutti gli adempimenti connessi con la protezione dei dati. I referenti costituiscono anche il punto di contatto con l'RPD.

Articolo 6 (Responsabile della protezione dei dati)

1. Il Ministro nomina il Responsabile della protezione dei dati del Ministero della Difesa fra soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 37 del Regolamento e svolge le proprie funzioni in conformità all'art. 38 del Regolamento.

2. Il Responsabile della protezione designato assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento e a quelli affidatigli con il Decreto di nomina. Egli, in particolare, predispone una relazione annuale per il Ministro della Difesa nella quale illustra le attività svolte, indicando le linee programmatiche, gli interventi e le iniziative promosse per l'anno successivo.



3. I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero della Difesa in relazione ai quali svolge funzioni di coordinamento, fornendo indicazioni di carattere generale, anche mediante la redazione di apposite direttive alle strutture ed articolazioni del dicastero.

4. Il soggetto designato e i dati di contatto sono pubblicati sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Ministero della difesa nonché comunicati all'Autorità Garante della *privacy*.

5. L'RPD per l'Arma dei carabinieri è nominato con atto di designazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento e dall'art. 51 del Decreto legislativo n. 51/2018.

Articolo 7

(Responsabili del trattamento)

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo in applicazione del regolamento designa uno o più Responsabili del trattamento, attribuendo loro specifici compiti, mediante la stipula di un contratto o attraverso altro atto amministrativo che, a mente dell'articolo 28 del Regolamento, deve disciplinare:

- natura, durata e finalità del trattamento;
- tipo di dati personali
- categorie di interessati;
- misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
- obblighi e diritti del Titolare del trattamento.

Articolo 8

(Designati al trattamento)

1. I Titolari dei trattamenti possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni siano attribuiti a persone fisiche, dirigenti e funzionari espressamente designati, che operano sotto la loro autorità, in ossequio all'art. 2 - *quaterdecies* del D. Lgs. 196 del 2003.

2. A tali soggetti sono attribuiti, alla luce del principio di responsabilizzazione (*accountability*) di cui al Regolamento, funzioni di coordinamento e attuazione degli adempimenti tecnico organizzativi in materia di trattamento e protezione dei dati personali, all'interno di articolazioni e strutture complesse anche territorialmente dislocate.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono nominati con determinazione dirigenziale.

Articolo 9

(Autorizzati al trattamento)

1. Gli autorizzati al trattamento sono coloro che sono preposti alle operazioni di trattamento dei dati personali e che, in ragione del loro ufficio, servizio od attività sono legittimati ad accedere alle informazioni personali contenute negli archivi, banche dati, atti o documenti del Ministero.

2. Gli autorizzati sono individuati e adeguatamente istruiti dal Titolare del trattamento ed operano sotto la sua diretta autorità.

3. I Titolari individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati ed hanno l'obbligo di tenere un elenco aggiornato degli autorizzati che operano all'interno dell'area di competenza.

4. In assenza di una formale designazione, i dipendenti che vengono a conoscenza di dati personali sono considerati soggetti terzi rispetto al Titolare del trattamento.

Articolo 10
(Registri delle attività di trattamento)

1. Sono istituiti, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, i registri delle attività di trattamento.
2. Ogni Titolare del trattamento, anche tramite il proprio Referente, tiene un registro delle attività di trattamento svolte contenente le informazioni indicate dal citato art. 30 del Regolamento.
3. Il Responsabile del Trattamento, qualora designato, tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento.
4. I registri di cui ai commi precedenti sono tenuti sia in forma scritta che in formato elettronico. Su richiesta, i tenutari del registro lo mettono a disposizione dell'Autorità di controllo o del RPD.
5. I Titolari del trattamento dovranno provvedere all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza delle articolazioni a cui sono preposti, avvalendosi anche del supporto dei designati al trattamento e dei referenti.
6. Al fine di documentare le attività di trattamento svolte e di dimostrare le scelte di *compliance* compiute il Ministero della difesa si dota di un *software* gestionale quale misura tecnico-organizzativa di ausilio ai Titolari del trattamento.

Articolo 11
(Violazioni di dati personali)

1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarla, per il tramite del proprio superiore gerarchico, al soggetto che esercita le funzioni di Titolare del Trattamento, il quale provvede tempestivamente alla trattazione secondo le prescrizioni contenute negli articoli 33 e 34 del Regolamento e delle altre normative nazionali.
2. Il Responsabile del Trattamento, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, informa il Titolare del trattamento tempestivamente e senza ingiustificato ritardo.
3. Il Titolare del trattamento notifica la violazione dei dati personali all'Autorità Garante della protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che risulti improbabile che la violazione determini un rischio per la tutela dei diritti e le libertà delle persone fisiche.
4. Il Titolare del trattamento ha altresì l'obbligo di informare al più presto gli interessati qualora la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
5. Il Titolare del trattamento deve attivarsi per ogni segnalazione ricevuta, tracciarla in un apposito registro e documentarne l'evoluzione, annotando l'esito delle indagini compiute e le azioni eventualmente intraprese per limitarne le conseguenze.
6. Le segnalazioni e le notifiche dei casi di violazione dei dati personali sono comunicate dai Titolari del trattamento al RPD.

Articolo 12
(Analisi del rischio e valutazione di impatto)

1. Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di effettuare un'analisi del rischio cui possono essere esposti i diritti e le libertà degli interessati in occasione dei trattamenti di dati. Ha altresì l'obbligo di condurre una valutazione preliminare di impatto (*Data Protection Impact Assessment*) quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Il Titolare, previo interessamento del RPD, deve consultare l'Autorità di controllo quando una valutazione di impatto indica che il trattamento presenta un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento medesimo per attenuare il rischio.

Articolo 13

(Informativa e gestione delle richieste degli interessati)

1. E' compito dei Titolari del trattamento rendere le informative agli interessati, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario, previa verifica della loro corretta predisposizione e del loro costante aggiornamento.

2. In relazione a possibili istanze avanzate dagli interessati dal trattamento dei dati, ogni Titolare avrà cura di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative appropriate per garantire ai medesimi interessati l'esercizio dei propri diritti riconosciutigli dal Regolamento e da specifiche disposizioni normative.

Articolo 14

(Formazione del personale)

1. I Titolari, in coordinamento con le competenti unità organizzative in materia di impiego del personale, formazione e bilancio, curano la programmazione e l'organizzazione delle attività di formazione del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali tramite il coordinamento con il RPD.

Articolo 15

(Disposizioni di attuazione)

1. Il RPD, nell'ambito delle funzioni generali di controllo, consulenza, formazione e informazione in materia di trattamento dei dati di cui al precedente art. 6, adotta circolari e direttive contenenti linee di indirizzo e misure tecnico organizzative generali al fine di garantire che i Titolari di cui all'art. 3 effettuino il trattamento dei dati personali in maniera uniforme e con modalità conformi alle disposizioni del Regolamento, di ogni altra normativa nazionale vigente in materia di *privacy* e del presente Decreto.

Roma, 18 NOV. 2020

IL MINISTRO

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLI ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA

Reg. nr Succ. n. 3329

26 DIC. 2020

IL MAGISTRATO

M_D GSGDNA REG2021 0000783 08-01-2021

ROMA, 2009 - IP.Z.S. SpA - S. COD. 350UXC0098

Il Mio

